

XLI^a TORNATA

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1929 - Anno VIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Commemorazioni (dei senatori Lucchini, Lanza di Trabia Pietro, Lanza di Scalea Giuseppe, Maino, Podestà, Orsi Delfino)	1599
Congedi	1599
Disegni di legge (Presentazione)	1601
Interrogazioni (Annuncio)	1616
Per la salute del senatore Tittoni:	
PRESIDENTE	1601, 1616
Regolamento interno (Discussione sulle proposte di modificazioni)	1601
PRESIDENTE	1609 <i>passim</i> 1615
BERIO	1602 <i>passim</i> 1615
VALENZANI	1606
TAMASSIA	1607
SANDRINI	1608
GAROFALO	1612
NUVOLONI	1612
MARIOTTI	1612
TORRACA	1613
Relazioni (Presentazione)	1600, 1601
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	1606

La seduta è aperta alle ore 16.

MARCELLO, segretario. Dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Antona Traversi per giorni 30; Bensa per giorni 15; Cagnetta per giorni 10; Casati per

giorni 5; Casertano per giorni 3; Concini per giorni 2; De Cupis per giorni 8; Della Gherardesca per giorni 5; Fulci per giorni 10; Giaccone per giorni 15; Nava per giorni 15; Nunziante per giorni 2; Pascale per giorni 15; Queirolo per giorni 15; Solari per giorni 15; Viganò per giorni 12; Wollemborg per giorni 10.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono concessi.

Commemorazioni dei senatori Lucchini Luigi, Lanza di Trabia Pietro, Lanza di Scalea Giuseppe, Maino Alessandro, Podestà Luigi, Orsi Delfino.

PRESIDENTE. (*Si alza; contemporaneamente si alzano senatori e ministri*).

Adempiamo, onorevoli colleghi, il doloroso dovere di ricordare coloro che ci lasciarono durante il tempo dell'interruzione dei nostri lavori.

Il 28 dello scorso settembre moriva il professore Luigi Lucchini, nominato senatore il 3 giugno 1908.

Con lettera indirizzata al Presidente del Senato in data 26 giugno 1922 egli lasciava la preghiera di non essere commemorato. Rispettiamo tale volontà, inchinandoci silenziosi alla memoria dell'illustre collega.

Pietro Lanza principe di Trabia, già deputato per ventun anno, apparteneva dal 1913 alla nostra Assemblea, di cui era assiduo e nella quale

godeva l'affetto e la stima di tutti. Generoso promotore di istituzioni benefiche nella sua Palermo, continuò ed accrebbe nobilmente, durante la grande guerra, la tradizione di fulgido patriottismo della sua famiglia, non solo con l'appassionata e intensa attività profusa nelle opere di assistenza e resistenza interna, ma con la romana fermezza dimostrata quando, dei suoi tre figliuoli, tutti prodi combattenti, due caddero gloriosamente sul campo dell'onore. Perdettero il terzo figliuolo, nel fiore dell'età, due anni or sono: ultimo colpo, questo, alla sua fibra, che aveva già sopportato fortemente tanti dolori.

Colpito da malore improvviso mentre si recava ai funerali di Pietro di Trabia, mancava due giorni dopo il cugino di lui, senatore Giuseppe **Lanza** dei principi di **Scalea**. Gentiluomo coltissimo, amministratore apprezzato, per quattro anni sindaco della sua Palermo, ne curò con amore e con sagacità lo sviluppo edilizio ed economico insieme col risanamento delle finanze comunali, conseguendo risultati di progresso civico, morale e materiale, che i concittadini ricorderanno sempre riconoscenti.

Un uomo salito ad alta posizione sociale con il lavoro, un grande industriale suscitatore di nuove energie produttive, un cittadino esemplare per rettitudine e senso del bene pubblico era **Alessandro Maino**, entrato da poco tempo in Senato, morto il 22 ottobre nella nativa Gallarate, ch'egli aveva contribuito a trasformare in un poderoso centro della produzione nazionale, dotandola in pari tempo munificamente di numerose opere assistenziali.

Luigi Podestà, nato nel 1838 a Castell'Arquato, si era segnalato, fin dalla giovinezza, come funzionario coraggioso e intelligente, nella repressione del brigantaggio in Abruzzo, e poi durante l'epidemia colerica del 1867. Lasciata la carriera amministrativa per la politica militante, fu deputato al Parlamento dal 1897 al 1913, anno nel quale ebbe la nomina a senatore. Assiduo ai lavori di questa assemblea, eletto questore del Senato per la XXVI legislatura e riconfermato nella successiva, fu caro a tutti noi per la cordiale bonomia che serbò fino all'ultimo della lunga vita.

Soltanto sessantun anno aveva, morendo, or è un mese, nella sua Torino, **Delfino Orsi**, fine umanista, poligrafo geniale, ma soprattutto giornalista, fra coloro che più hanno onorato con il preclaro ingegno e l'adamantino carattere la stampa italiana. Erede spirituale di **Giovanni Battista Bottero**, egli potè rinverdire i fasti patriottici della « Gazzetta del Popolo », levando ancora la gloriosa bandiera del Risorgimento per le nuove battaglie dell'intervento nella grande guerra, della difesa delle aspirazioni nazionali, della rivoluzione fascista. Costretto da grave malattia a lasciare la direzione della « Gazzetta », giovò ancora a Torino e al Piemonte con l'illuminata alacrità spesa nella Presidenza dell'Opera Pia San Paolo e dell'Istituto per il credito agrario; ma rimase pur sempre giornalista nell'animo. Tale lo sentimmo, in quest'aula, quattro anni or sono, quando egli ebbe a pronunziare un mirabile discorso per indicare i doveri della stampa politica verso la Nazione. Nessun monito parve più autorevole e schietto di quello di un sì degno maestro.

Eleviamo un mesto pensiero alla memoria dei colleghi scomparsi, inviando alle loro famiglie il saluto del nostro affetto e del nostro compianto.

MUSSOLINI, Capo del Governo. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, Capo del Governo. Il Governo si associa alle nobili parole di rimpianto pronunciate dal Presidente di questa Assemblea.

Annuncio di presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Mayer, a nome della Commissione di finanza, ha presentato alla Presidenza la relazione sul disegno di legge:

« Rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 » (269).

Questa relazione verrà iscritta all'ordine del giorno in una delle prossime sedute.

Per la salute del senatore Tommaso Tittoni.

PRESIDENTE. Come il Senato sa, purtroppo il nostro eminente e benemerito collega Tommaso Tittoni, da qualche tempo indisposto, si è ieri sera improvvisamente aggravato. Mi sono subito recato alla casa di lui per manifestare gli auguri e le trepide speranze del Senato. Le condizioni dell'infermo sono ora stazionarie. So, onorevoli Colleghi, di interpretare il vostro unanime pensiero formulando voti fervidissimi perchè Tommaso Tittoni possa vincere la grave crisi.

Presentazione di un disegno di legge.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSSOLINI, *Capo del Governo*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2044, recante norme per l'interpretazione autentica dei Regi decreti-legge 23 giugno e 29 dicembre 1927, nn. 1159 e 2672, circa la riduzione dei supplementi di servizio attivo agli impiegati e salariati degli enti locali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Capo del Governo della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Mango a presentare una relazione.

MANGO. A nome della Commissione di finanza ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

« Convalidazione del Regio decreto 27 giugno 1929, n. 1202, concernente la seconda prelevazione dal Fondo di riserva per le spese impreviste iscritte nello Stato di previsione della spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1928-29 » (255).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mango della presentazione di questa relazione che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Se il Senato consente, prima di iniziare la discussione sulle « Modificazioni del regolamento interno del Senato », procederemo alla votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta di lunedì 9.

Prego il senatore segretario Libertini di procedere all'appello nominale.

LIBERTINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Mariotti a presentare una relazione.

MARIOTTI. A nome della Commissione di finanza, e particolarmente a nome del relatore senatore De Vito, assente, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

« Conti consuntivi dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'azienda autonoma per le poste e telegrafi e di quella per i servizi telefonici di Stato, per l'esercizio finanziario 1926-27 » (270).

PRESIDENTE. Do atto al senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione sulle proposte di « Modificazioni al Regolamento interno del Senato » (Documento N. CXXXIII).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di modificazioni al Regolamento interno del Senato.

Prego il senatore, segretario, Libertini di darne lettura.

LIBERTINI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. CXXXIII).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su queste proposte di modificazioni.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Posso dare qualche chiarimento in aggiunta a quanto è detto nella relazione.

La Commissione per il regolamento interno sottopone all'esame del Senato un nuovo testo di regolamento, come risulta dal testo distribuito agli onorevoli senatori e dalla relazione che ho avuto l'onore di redigere a nome della Commissione. In questo nuovo regolamento sono state introdotte alcune modificazioni sostanziali, e ciò affinché il regolamento meglio corrisponda alle esigenze dei nostri lavori, tenuto conto dell'attuale situazione politica e della vigente legislazione, per quella parte che si ripercuote sul funzionamento degli organi parlamentari.

Le modificazioni sostanziali che si introducono nel regolamento non sono numerose; ciò non di meno il testo del regolamento si presenta con una veste e con una fisionomia nuove: il che dipende soprattutto dalle modificazioni di forma.

Il regolamento vigente, sebbene sia stato modificato più volte nel corso delle ultime legislature, è ancora un regolamento che rimonta ad epoca molto remota, e contiene una serie di disposizioni non felici, anche dal punto di vista linguistico; ha inoltre il difetto di contenere norme troppo minuziose e particolareggiate.

La Commissione ha riesaminato pazientemente tutto il regolamento, articolo per articolo, e presenta ora un nuovo testo, chiarito e coordinato, e soprattutto sfrondato di tutto ciò che poteva essere superfluo ed eccessivo. In una parola, essa si è sforzata di dare al regolamento quei caratteri di semplicità e di sobrietà, che sono propri delle leggi e delle norme regolamentari.

Su questo punto, che riguarda i criteri generali, che hanno guidata la Commissione nella riforma, non avrei altro da dire; soltanto vorrei aggiungere brevi considerazioni per dar ragione delle modificazioni principali introdotte nel nuovo regolamento.

Per quel che riguarda il primo Capo, restano sostanzialmente invariate le norme vigenti riguardo alla facoltà che ha il Senato, per concessione Sovrana, di designare alla Corona i nomi dei presidenti e vice presidenti ed anche riguardo al metodo di elezione. Si è mantenuto il sistema vigente a voto limitato, per assicurare la massima partecipazione e collaborazione dell'Assemblea all'atto fondamentale per la sua vita, che è la costituzione dell'Ufficio di Presidenza.

Nelle altre parti dei primi Capi sono contenute alcune varianti di secondaria importanza.

Vengo alla parte forse più notevole delle modificazioni introdotte dalla Commissione: intendendo alludere alla parte che riguarda il modo di esame delle leggi. In primo luogo, abbiamo soppresso il metodo delle tre letture: credo che su questo punto il Senato sarà consenziente. In realtà, il sistema delle tre letture non era mai stato applicato.

In secondo luogo, si è stabilito che il sorteggio degli Uffici, invece di essere fatto bimestralmente, sia fatto annualmente, perchè il termine di un bimestre è troppo breve: infatti, è accaduto più volte che un Ufficio si fosse appena costituito, che già si dovesse procedere a nuovo sorteggio perchè trascorso il bimestre.

Richiamo a questo proposito l'attenzione del Senato sopra una questione formale. Alcuni colleghi hanno sollevato qualche dubbio circa la opportunità di mantenere la denominazione di Ufficio centrale, che è una denominazione non propria. È stata fatta la proposta di sostituire questa espressione con l'espressione « Commissione »: ad ogni modo la Commissione non ha modificato in questa parte il regolamento. Lasciamo arbitro il Senato di decidere.

Nel testo la denominazione di « Ufficio centrale » è mantenuta, perchè è tradizionale. Sostituendo a questa espressione l'altra di « Commissione » potrebbero nascere equivoci con le altre Commissioni, quelle permanenti e speciali.

Vengo poi al punto più importante della riforma proposta dalla Commissione, che è quello relativo alla creazione della Commissione permanente per l'esame dei decreti-legge.

Questa proposta, onorevoli colleghi, è sorta nell'animo della Commissione non tanto perchè un organo analogo è stato creato anche alla Camera dei deputati, quanto per un precedente nostro interno.

Sullo scorcio dell'ultima legislatura fu istituita appunto anche in Senato una Commissione composta di 15 membri (mentre quella attuale è composta di 30 membri) per l'esame dei decreti-legge. La Commissione funzionò egregiamente, e smaltì il suo lavoro con criteri di coordinamento e di specializzazione.

La Commissione del regolamento si è resa conto delle obiezioni che si possono fare alla

proposta: dico subito che qualora questa proposta significasse derogare alla procedura ordinaria, che è quella degli Uffici, senza eccezioni e senza limitazione, la proposta non sarebbe stata fatta.

Ma il sistema che è stato escogitato contiene molto cautele e limitazioni.

In primo luogo, restano ferme le attribuzioni della Commissione di finanza e di quella dei trattati.

In secondo luogo si stabilisce che qualora il Governo, o cinque senatori, chiedano che il disegno di legge per la conversione in legge di un decreto sia deferito alla procedura degli Uffici, il disegno di legge passerà senz'altro agli Uffici.

Si è aggiunto infine che l'ordine del giorno di questa Commissione deve essere distribuito preventivamente, e che tutti i senatori potranno fare le osservazioni che riterranno opportune ed intervenire in seno alla Commissione: il che significa che potranno sempre proporre che il decreto-legge sia deferito alla procedura ordinaria.

Con questi temperamenti, è sembrato che la creazione di questa Commissione possa essere utile.

È assolutamente estranea al pensiero nostro l'idea di diminuire le garanzie. A noi, almeno ad una gran parte dei componenti la Commissione, è sembrato che la creazione della Commissione possa dare, praticamente, buoni risultati.

Si tratta di sfollare gli Uffici, da una massa di decreti-legge che finiscono per ingombrare e soffocare le discussioni sugli argomenti più gravi.

Se vi saranno decreti-legge importanti, questi potranno seguire la procedura ordinaria. Tutti sappiamo che molte volte si debbono esaminare molti decreti-legge che hanno spiccato carattere tecnico; altri un carattere formale; si ricorre alla forma del decreto perchè si tratta di apportare delle modificazioni a leggi o decreti-legge già esistenti.

Ora la procedura attuale per l'esame dei disegni di legge relativi alla conversione dei decreti-legge è ingombrante, specie per provvedimenti di piccola entità: bisogna deferirli agli Uffici, nominare i commissari: i sette commissari, alla loro volta, nominano un presi-

dente, un vice-presidente, un relatore, un segretario.

Con la Commissione permanente, si avrà un procedimento più semplice. Il grosso dei decreti-legge potrà meglio, a mio giudizio, essere esaminato, come già si fece con la Commissione dei quindici creata sullo scorcio della ultima Legislatura, da una Commissione che diventerebbe un organo specializzato.

Ripeto che in seno alla Commissione la questione è stata ampiamente esaminata; si sono vagliate le ragioni che si possono addurre in un senso e nell'altro. Se il Senato non credesse di approvare questa proposta, la nostra Commissione è a disposizione del Senato.

Passo ora a dire succintamente delle varie Commissioni, cioè del numero e della costituzione di esse. Per quanto riguarda il numero, a prescindere dalla Commissione dei decreti-legge che verrebbe istituita, si mantengono in massima quelle attuali. Si sopprime la Commissione di politica estera, che negli ultimi anni non è stata più convocata, e si crea una Commissione per i Trattati di commercio e tariffe doganali, ossia per una materia tecnica, che richiede specializzazione.

Quanto al modo della costituzione di tali Commissioni, lo schema proposto prevede un sistema intermedio: per le Commissioni di maggiore importanza e che possono avere un carattere e un contenuto politico, si mantiene il sistema elettivo da parte dell'Assemblea; per le altre si dà facoltà al Presidente di nominarle, riservandosi sempre facoltà al Senato di procedere, quando ciò creda necessario, con il metodo elettivo.

Se il Senato farà la delega al Presidente, si avrà il beneficio di alleggerire l'Assemblea del lavoro non lieve, che oggi le incombe, per le elezioni a schede segrete, in tutti i casi in cui per legge speciale, occorre la designazione di uno o più senatori per pubblici uffici o per far parte di Commissioni. E si avrà inoltre il beneficio di provvedere subito ai posti vacanti, mentre, col metodo attuale, si verificano lunghi ritardi dipendenti dalle vicende dei lavori parlamentari o dalla chiusura della Sessione.

Per quanto riguarda il metodo della votazione, la Commissione, tenuto conto dell'at-

tuale situazione politica, propone la soppressione del voto limitato.

Negli ultimi tempi si è verificato spesso il caso di votazioni, in cui alcuni senatori riportarono un numero di voti sufficiente e anche elevato, e altri non riportarono che due o tre voti, o uno soltanto.

Per evitare questo inconveniente, la Commissione propone appunto di sopprimere il sistema del voto limitato e di adottare in sua vece il sistema del voto totalitario.

Si mantiene il sistema del ballottaggio con una sola limitazione, nel senso, cioè, che i senatori, i quali non siano eletti a primo scrutinio per non avere conseguita la maggioranza prescritta, potranno entrare in ballottaggio se avranno conseguito almeno il decimo dei voti dei votanti. E ciò per evitare l'inconveniente che il Senato voti su dei nomi che hanno ottenuto 2 o 3 voti o uno soltanto. In questo caso si procederà a nuova elezione.

Prescindo da altre modificazioni, che sono di coordinamento con la legge sul Primo Ministro, sia per quanto riguarda l'ordine del giorno, sia per ciò che riguarda le leggi che eventualmente fossero ripresentate al Senato dopo essere state respinte dall'altro ramo del Parlamento.

È vengo ad un punto molto dibattuto, che si connette con una « vexata quaestio »: quella relativa alla convalida dei nuovi senatori.

Non mi intrattengo a lungo sulla questione, che è ben nota al Senato. La convalida si è sempre fatta e si fa a scrutinio segreto, nè il Senato ha mai rinunciato a una prerogativa, che è la conseguenza diretta dell'art. 60 dello Statuto, secondo il quale ognuna delle Camere è competente a giudicare della validità dei titoli di ammissione dei propri membri.

Naturalmente, il sistema del voto segreto può dar luogo ad inconvenienti: di qui la necessità di introdurre tutte le garanzie possibili. A questo scopo molto si è fatto con le ultime riforme del Regolamento: infatti, con tali modificazioni, si è stabilito che, quando la Commissione di convalida per la verifica dei titoli dei nuovi senatori non sia unanime, ma sia solo favorevole a maggioranza, o sia addirittura contraria, si deve convocare il Comitato Segreto. In questo modo si può

discutere in esso. Non solo, ma con un'altra riforma si introdusse una seconda variante, in quanto si stabilì che la Commissione può convocare sempre il Comitato segreto, anche quando sia unanime nel suo parere, e ciò nel caso in cui creda, o pensi, o supponga che possano esservi dubbi. In tal modo si danno al senatore convalidando tutte le possibili garanzie.

La Commissione ha riconosciuto che queste garanzie sono buone e che debbono essere mantenute. Si è però preoccupata di un'altra ipotesi.

Può verificarsi il caso che la Commissione sia stata unanime, e che non abbia avuto luogo la convocazione del Comitato segreto, ma che il risultato delle urne sia sfavorevole.

È vero che in questo caso v'è un voto definitivo del Senato; però abbiamo un precedente molto recente, perchè la legge del 24 dicembre 1925 ha stabilito che quando una legge è stata respinta da un ramo del Parlamento, può essere ripresentata ancora una volta per una seconda votazione; e allora abbiamo pensato e stabilito, per analogia, che quando sia stata negata la convalidazione, senza che vi sia stato il Comitato segreto, e qualora la Commissione sia stata unanime nel dare voto favorevole, tanto il Governo che la Commissione possano, entro un anno dalla prima votazione, chiederne una seconda.

VALENZANI. Perchè entro un anno?

BERIO, *relatore*. Per non lasciare indefinitamente sospesa la posizione del senatore non convalidato.

TAMASSIA. Chiedo di parlare.

BERIO, *relatore*. Noi crediamo, onorevoli colleghi, che, con questa aggiunta, si venga a completare il quadro delle garanzie, che avremo in tutti i casi. Difatti: o ebbe luogo il Comitato segreto, e vi fu così la possibilità di una discussione; o non ebbe luogo, e non mancò quindi la possibilità della discussione, e allora si può chiedere una seconda votazione; in questo caso si ha di nuovo una convocazione del Comitato segreto col relativo dibattito.

Questo è tutto quello che si può stabilire per migliorare il sistema delle garanzie compatibilmente col metodo dello scrutinio segreto.

Ho già detto le ragioni per cui si è stabilito il termine di un anno.

A questo proposito desidero che resti ben chiarito il pensiero della Commissione, la quale ha introdotto una norma regolamentare, che, come tutte le disposizioni delle leggi e dei regolamenti, riguarda l'avvenire, e non può riflettersi sul passato.

Le altre disposizioni regolamentari mi pare che non meritino un'ampia discussione. Dirò soltanto che è stata soppressa la parte relativa agli impiegati, perchè si è creduto preferibile rafforzare sia i poteri del Presidente, sia quelli del Consiglio di Presidenza, lasciando alla Presidenza tutta la materia che riguarda le nomine, le assunzioni e le promozioni del personale, pur mantenendo il principio che il capo dell'amministrazione, cioè il Segretario generale, deve essere nominato in pubblica seduta dall'Assemblea. Se è lecita una analogia, si è fatto nel nostro caso qualche cosa di simile al sistema adottato nelle amministrazioni dello Stato. Con la legge del 1926 si è, infatti, dato al potere esecutivo la regolamentazione l'organizzazione degli Uffici.

Ora presso di noi il potere esecutivo è rappresentato dal Consiglio di Presidenza e non dall'Assemblea. Però si è stabilito che questa materia dovrà essere disciplinata da un regolamento apposito, approvato dal Consiglio di Presidenza.

Queste sono le modifiche sostanziali più importanti: le altre sono modificazioni di forma. Il regolamento è stato in sostanza molto migliorato, e credo che il nuovo testo risponderà alle esigenze dell'Assemblea e faciliterà il lavoro degli Uffici.

Non ho altro da aggiungere e mi riservo di dare quei chiarimenti che saranno chiesti dai colleghi. Raccomando fin d'ora l'approvazione di questo testo, salvo le deliberazioni che il Senato intenderà adottare su quei punti, sui quali, pur facendo proposte, la Commissione dichiara sin d'ora di essere disposta ad accettare le modificazioni e i miglioramenti, che il Senato credesse di deliberare. (*Vive approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Alberici, Albicini, Albini, Albricci, Amero d'Aste, Anselmino, Arrivabene, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Bastianelli, Bazan, Bellini, Bergamasco, Berio, Bernocchi, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Borea D'Olmo, Borghese, Borletti, Borromeo, Borsalino, Borsarelli, Brandolin, Brezzi, Broccardi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Caccianiga, Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Carletti, Carminati, Casanuova, Cattaneo Giovanni, Cavallero, Cavazzoni, Celesia, Chimenti, Cian, Cippico, Cito Filomarino, Colonna, Conci, Conti, Cornaggia, Cossilla, Credaro, Cremonesi, Crespi, Crispolti, Crispo Moncada.

Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Amelio, D'Andrea, De Bono, Del Bono, Del Carretto, De Marinis, De Michelis, De Vito, Di Bagno, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico.

Facchinetti, Facta, Falcioni, Fara, Farina, Fedele, Ferrari, Ferri, Fracassi, Fradeletto.

Gabbi, Galimberti, Garavetti, Garbasso, Garofalo, Garroni, Gasparini, Gatti Salvatore, Gentile, Ginori Conti, Giordani, Giordano, Grandi, Grazioli, Grosoli, Grosso, Guaccero, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Libertini, Lucioli, Lustig.

Malaspina, Mambretti, Manfroni, Mango, Maragliano, Marani, Marcello, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mattioli Pasqualini, Mazzucco, Menozzi, Miari de Cumani, Milano Franco D'Aragona, Millosevich, Montanari, Montessor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nasini, Novelli, Nuvoloni.

Orsi Paolo, Oviglio.

Padulli, Pagliano, Pais, Pavia, Peano, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Petitti, Petrillo, Pironti, Pitacco, Prampolini, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rattone, Rava, Renda.

Resta Pallavicino, Ricci Federico, Romeo, Rossi Baldo, Rossi Giovanni, Rossini, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Sailer, Salata, Salmoiraghi, Sandrini, Santoro, Santucci, Sarrocchi, Scaduto, Scalini, Scalori, Scavonetti, Scherillo, Sechi, Segrè-Sartorio, Silj, Simonetta, Sinibaldi, Sirianni, Sitta, Soderini, Sormani, Spada Potenziani, Spezzotti, Spirito, Strampelli, Supino.

Tamassia, Tamberino, Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Torre, Testi di Valminuta, Trecani, Triangi.

Vaccari, Valenzani, Valle, Valvassori-Peroni, Vanzo, Varisco, Venino, Venturi, Vicini Antonio, Vicini Marco Arturo, Vigliani, Visconti di Modrone, Visocchi, Volterra.

Zappi, Zerboglio, Zippel, Zoppi, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 giugno 1929, n. 986, recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1928-1929, e disposizioni varie, e convalidazione dei Regi decreti 10 e 17 giugno 1929, nn. 982 e 985, autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario medesimo » (218):

Senatori votanti	242
Favorevoli	215
Contrari	27

Il Senato approva.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sulle proposte di modificazione al Regolamento interno del Senato. Ha facoltà di parlare il senatore Valenzani.

VALENZANI. Interrompendo il collega senatore Berio che illustrava la nuova disposizione dell'art. 114 delle proposte di modificazioni al Regolamento interno del Senato, io

domandavo: perchè un anno? Il collega Berio ha risposto: ma un termine bisogna pur fissarlo!

Ora chiunque abbia un po' di pratica delle nostre procedure penali, civili e soprattutto fallimentari, comprende perfettamente che il termine di un anno per l'esaurimento completo dei vari gradi di giurisdizione è assolutamente insufficiente. Immaginate un cittadino nominato senatore che sia travolto ingiustamente in una accusa di bancarotta fraudolenta: egli, soltanto per la voce sparsa a di lui carico, riceve il voto contrario del Senato. Senonchè riesce dopo una lunga odissea, che dura qualche anno, a dimostrare la sua perfetta onorabilità e correttezza, ed il fatto di essere assolutamente estraneo a questa accusa.

Ma dopo la pronuncia definitiva l'anno è trascorso, e costui si vedrà preclusa per sempre la via all'ingresso in Senato. Immaginate ancora che l'anno venga a scadere alla fine di giugno o ai primi di luglio, quando il Senato abbia già prorogato i propri lavori; quando esso si riaprirà si potrà opporre che l'anno è trascorso e non può farsi luogo ad una seconda votazione.

Per queste ragioni, io penso che il termine di un anno sia assolutamente insufficiente. Riterrei quindi più opportuno di sopprimere questo termine. Se è vero che la seconda votazione è circondata di tante garanzie, cioè l'unanimità della Commissione di convalida, il consenso del Governo ed il voto favorevole del Senato, perchè stabilire un termine e non lasciare invece che la seconda votazione possa sempre aver luogo quando circostanze nuove consiglino la ripresa in considerazione della proposta di nomina?

Ripeto: per queste considerazioni, io sono contrario alla dizione proposta e riterrei opportuna la soppressione del termine stabilito dall'articolo 114.

PRESIDENTE. L'onorevole senatore Valenzani potrà, se lo crede, formulare una proposta concreta quando verrà in discussione l'art. 114.

VALENZANI. Ringrazio l'illustre nostro Presidente del suggerimento che mi dà, ma io avevo chiesto la parola unicamente per giustificare la mia interruzione all'onorevole senatore Berio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Tamassia.

TAMASSIA. Anch'io sono colpevole di una interruzione che l'amico senatore Berio vorrà perdonarmi, a proposito dell'art. 114.

Io riconosco in questo articolo il buon cuore del Relatore e della Commissione; ma esso mi suscita un ricordo quasi scolastico, quello della ripetizione dell'esame e della nuova sessione.

Riconosco anche che la condizione del senatore nominato che abbia tutti favorevoli, e sfavorevole soltanto l'ultimo voto definitivo del Senato, non è molto piacevole; ma vi sono condizioni particolari: si tratta di inconvenienti che la vita umana ed anche quella politica, pur troppo, possono incontrare.

Che cosa si è voluto fare con questo art. 114? Si è voluto dar modo ad una riparazione giusta; ma una riparazione giusta è cosa molto grave perchè dà a vedere che prima o dopo il Senato si è sbagliato. E poi questo senatore rivendicato alla dignità senatoriale, sarà sempre detto il senatore delle due votazioni (*Voci di dissenso*).

Se si ammette poi il principio, che ha ispirato la proposta della Commissione, di riammettere, ad un nuovo esame del Senato, colui che una prima volta fu respinto, io direi che bisognerebbe riconoscere che l'articolo è suscettibile di qualche modificazione; e cioè che in tutti i casi identici, tanto la Commissione quanto il Governo possono chiedere una seconda votazione e ciò per non dar luogo al sospetto che per uno la Commissione od il Governo proponcano una votazione, e per qualche altro no, mentre la condizione disgraziata di fronte ad un primo voto negativo, è sempre uguale per tutti.

In quanto poi al termine, io ritengo che abbia ragione l'onorevole senatore Valenzani. Questa seconda votazione potrà aver luogo quando sarà necessario: rimettiamoci per questo alla Commissione.

Vi sono fatti che, per un certo tempo, hanno ottenebrato il nome di un uomo onesto; costui non deve rimanere tutta la vita sotto questa grave mole del sospetto. Quando si diraderanno le nebbie, io vorrei che per tutti si potesse rinnovare la votazione senza considerazione del tempo trascorso dalla prima votazione.

Soltanto in questo caso io potrei acconciarmi a questo misericorde articolo, per coloro che sono caduti in una votazione.

E non ho altro da dire.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

BERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Per semplificazione, proporrei anche in considerazione del fatto che il Regolamento consta di 122 articoli, che si leggessero soltanto gli articoli nel nuovo testo, trascurando quello attuale.

PRESIDENTE. Se il Senato non ha nulla in contrario, si potrebbe adottare la proposta del relatore.

Nessuno chiedendo di parlare, così rimane stabilito.

Prego il senatore, segretario, Scalori, di dar lettura degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

SCALORI, *segretario*, legge:

CAPO I.

COSTITUZIONE DEL SENATO.

Art. 1. L'Ufficio di Presidenza del Senato si compone del Presidente e di quattro Vice Presidenti nominati dal Re, di due Questori e di sei Segretari eletti dal Senato nelle forme prescritte dal presente Regolamento.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori.

(Approvato).

Art. 2. All'apertura di ogni Sessione, sia di una nuova Legislatura, sia nel corso della Legislatura stessa, il seggio di Presidente è provvisoriamente occupato da uno dei Vice Presidenti della Sessione precedente in ordine di nomina. Se nessuno di questi potesse assumere tale funzione, sarà chiamato uno dei Vice Presidenti delle Sessioni anteriori, con preferenza per quelli della Sessione meno remota. In loro mancanza, l'Assemblea è presieduta dal più anziano di convalidazione fra i presenti, e, in caso di pari anzianità, dal maggiore di età.

Il Presidente invita i sei Senatori più giovani presenti ad adempiere le funzioni di Segretari provvisori.

(Approvato).

Art. 3. Costituito il seggio provvisorio, il Senato procede immediatamente, nella stessa seduta, con votazioni separate e a scrutinio segreto, a designare rispettosamente alla Corona i Senatori, ai quali sarebbe desiderio dell'Assemblea che venisse conferita dal Re la nomina a Presidente ed a Vice Presidente.

Si addivene poi nella seduta successiva alla nomina di due Questori e di sei Segretari.

Quando nessuno abbia riportata la maggioranza assoluta per la designazione a Presidente, computando tra i votanti anche coloro che hanno dato scheda bianca, il Senato procede nel giorno successivo ad una nuova votazione. Dopo questa e nel giorno stesso si procede eventualmente al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti e si registrano i voti riportati da ciascun candidato.

(Approvato).

Art. 4. Lo spoglio delle schede per la designazione del Presidente si fa in seduta pubblica dall'Ufficio di Presidenza provvisorio. Lo spoglio delle schede per le altre cariche di cui all'art. 3. si fa senza indugio da nove scrutatori estratti a sorte tra i presenti. La presenza di sei è necessaria per rendere valida tale operazione.

(Approvato).

Art. 5. Tanto la designazione del Presidente e dei Vice-Presidenti, quanto le nomine dei Questori e dei Segretari si fanno per votazione.

Ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda due terzi dei nomi, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due, non tenendo conto delle frazioni inferiori alla metà.

Per la nomina dei Questori, ciascun Senatore vota per un nome.

Anche nelle elezioni suppletive ciascun Senatore vota per i due terzi dei posti vacanti, in quanto ciò sia possibile.

S'intendono nominati i Senatori che a primo scrutinio ottengano maggior numero di voti, purchè raggiungano il quarto dei votanti. Per i posti non coperti a primo scrutinio, si procede a ballottaggio, osservate le disposizioni degli articoli 28 e seguenti.

Nel caso di votazione per un solo membro, è eletto a primo scrutinio chi abbia raggiunto

la metà più uno dei voti. In caso diverso si procede al ballottaggio.

A parità di voti è eletto il Senatore più anziano di convalidazione; se anche le anzianità sono eguali, il maggiore di età.

Le schede che contengano un numero di nomi maggiore di quello stabilito, sono valide soltanto per i primi fino a concorrenza del limite prescritto.

Le schede nulle o bianche sono computate nel numero di voti.

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Ho chiesto di parlare soltanto per proporre la rettifica di una frase al comma quinto dell'art. 5 dove si dice: « per i posti non coperti al primo scrutinio ». È un francesismo. Chiederei che la frase fosse corretta e si dicesse « per quelli non riusciti — o eletti — al primo scrutinio ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore se consente a questa modificazione.

BERIO, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà che si sostituisca la frase *non eletti* al primo scrutinio.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'art. 5 del nuovo testo con la modificazione proposta dall'onorevole Sandrini al comma quinto, accettata dalla Commissione:

Art. 5. Ciascun Senatore può scrivere sulla propria scheda due terzi dei nomi, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due, non tenendo conto delle frazioni inferiori alla metà.

Per la nomina dei Questori ciascun Senatore vota per un nome.

Anche nelle elezioni suppletive ciascun Senatore vota per i due terzi dei posti vacanti, in quanto ciò sia possibile.

S'intendono nominati i Senatori che al primo scrutinio ottengano maggior numero di voti, purchè raggiungano il quarto dei votanti. Per quelli non eletti a primo scrutinio, si procede al ballottaggio, osservate le disposizioni degli articoli 28 e seguenti.

Nel caso di votazione per un solo membro, è eletto a primo scrutinio chi abbia raggiunta la metà più uno dei voti. In caso diverso si procede al ballottaggio.

A parità di voti è eletto il Senatore più

anziano di convalidazione; se anche le anzianità sono uguali, il maggiore di età.

Le schede che contengano un numero di nomi maggiore di quello stabilito, sono valide soltanto per i primi fino a concorrenza del limite prescritto.

Le schede nulle o bianche sono computate nel numero dei voti.

(Approvato).

Art. 6. Costituito l'Ufficio di Presidenza, il Presidente ne dà comunicazione al Re in nome del Senato; egli ne dà similmente avviso al Presidente della Camera dei deputati.

(Approvato).

PRESIDENTE. La Commissione propone la soppressione dell'art. 7 del vecchio testo.

(È approvata).

PRESIDENTE. Avverto il Senato che credo opportuno, benchè si dia lettura del testo proposto dalla Commissione, di mettere ai voti anche la soppressione di articoli del Regolamento attuale, quando tali articoli contengano disposizioni che, sia pure con qualche modificazione, non sono state introdotte nel nuovo testo.

SCALORI, *segretario*, legge:

CAPO II.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Art. 7. Il Presidente del Senato vigila sul buon ordine dell'Assemblea, facendone osservare il Regolamento; concede ai Senatori, ai Ministri ed ai Commissari del Re la facoltà di parlare secondo le norme in esso stabilite; annuncia l'esito delle votazioni; parla in nome del Senato; presiede l'Ufficio di Presidenza, e sovrintende a tutte le funzioni delegate dal regolamento ai Questori ed ai Segretari.

Il Presidente non prende parte nelle discussioni, salvo per esporne lo stato, per istabilire il punto della questione e per richiamare gli oratori che se ne allontanano. Quand'egli intenda esporre la propria opinione entrando nel merito delle proposte, deve abbandonare il seggio presidenziale, e non può tornarvi, finchè non sia terminata la speciale discussione in cui egli è intervenuto, e compiuta la votazione cui questa ha potuto dar luogo.

Spetta unicamente al Presidente commemorare i Senatori defunti.

In caso di assenza del Presidente ne fa le veci uno dei Vice-Presidenti, nell'ordine della loro nomina.

PRESIDENTE. Desidererei anche io far presente la opportunità di una correzione di carattere formale al secondo comma. Credo che sarebbe miglior cosa sostituire alla frase « nelle discussioni » la frase « alle discussioni » e dire « non prende parte alle discussioni ». Credo inoltre che si debba aggiungere dopo « ai Ministri » le parole « ai Sottosegretari di Stato ». Domando all'on. Berio se la Commissione consente queste modificazioni.

BERIO, *relatore*. La Commissione consente.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti l'articolo 7 del nuovo testo, modificato secondo la mia proposta, che è accettata dalla Commissione.

CAPO II.

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA.

Art. 7. Il Presidente del Senato vigila sul buon ordine dell'Assemblea, facendone osservare il regolamento; concede ai Senatori, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato ed ai Commissari del Re la facoltà di parlare secondo le norme in esso stabilite; annuncia l'esito delle votazioni; parla in nome del Senato; presiede l'Ufficio di Presidenza, e sovrintende a tutte le funzioni delegate dal regolamento ai Questori ed ai Segretari.

Il Presidente non prende parte alle discussioni, salvo per esporne lo stato, per istabilire il punto della questione e per richiamare gli oratori che se ne allontanano. Quand'egli intenda esporre la propria opinione entrando nel merito delle proposte, deve abbandonare il seggio presidenziale, e non può tornarvi finchè non sia terminata la speciale discussione in cui egli è intervenuto, e compiuta la votazione cui questa ha potuto far luogo.

Spetta unicamente al Presidente commemorare i Senatori defunti.

In caso di assenza del Presidente ne fa le veci uno dei Vice Presidenti, nell'ordine della loro nomina.

(Approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 8. I Questori:

sovrintendono alla direzione economica, alla contabilità ed al buon ordine esterno ed interno della sede del Senato;

sovrintendono alla Biblioteca, agli Uffici di questura e all'Economato.

I Questori, uscendo di carica, consegnano i conti ai loro successori.

PRESIDENTE. Vorrei fare una osservazione sul secondo comma di questo articolo.

Il comma *g* dell'art. 26 — che ripete il comma sesto dell'art. 39 del vecchio Regolamento — dice che la Commissione per la Biblioteca è composta di tre Senatori, oltre i 2 Questori che ad essa appartengono di diritto. Ora il dire nell'art. 8 che i Questori sovrintendono alla Biblioteca può parere una contraddizione con la disposizione che istituisce la Commissione permanente per la Biblioteca. D'altra parte, siccome il dire che i Questori sovrintendono all'Ufficio di Questura e all'Economato è perfettamente superfluo, perchè questa funzione è dichiarata dalla qualità del loro ufficio, ritengo che sarebbe buon consiglio sopprimere il 2° comma dell'art. 8. Così pure riterrei che fosse espediente leggere subito il nuovo art. 9 che concerne le funzioni amministrative dei Questori in guisa da poter fare un articolo unico dell'8 e del 9.

Se il Senato lo permette, si potrebbe dar lettura subito anche dell'art. 9. Pongo ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo quindi alla lettura dell'art. 9:

Art. 9. I Questori sottopongono al preventivo esame del Consiglio di Presidenza, e rassegnano quindi alla Commissione di contabilità interna, i conti degli esercizi compiuti ed i progetti dei bilanci degli esercizi avvenire, accompagnando quelli e questi con relazioni scritte; fanno al Presidente le proposte per la richiesta dei fondi occorrenti al Ministro delle finanze; spediscono i mandati di pagamento; propongono al Consiglio di Presidenza gli storni di fondi da una ad altra categoria del bilancio.

PRESIDENTE. Riterrei anche opportuno correggere un lieve errore di forma che è re-

siduato dal vecchio testo. La frase « fanno al Presidente le proposte per la richiesta dei fondi occorrenti al Ministro delle finanze », che potrebbe ingenerare equivoci, dovrebbe essere sostituita dalla frase: « fanno la richiesta al Ministro delle finanze dei fondi occorrenti ».

SANDRINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Ho chiesto la parola per un'altra revisione di forma. Dove si dice: « I Questori sottopongono al preventivo esame del Consiglio di Presidenza e rassegnano alla Commissione di Contabilità Interna ecc. » sarebbe opportuno sostituire « presentano » a « rassegnano », che adoperato in tal senso è un francesismo.

È bene che si faccia ciò e che il Senato dia esempio di correttezza di lingua.

Inoltre dove è detto: « i progetti dei bilanci ecc. » sarà opportuno sostituire: « le proposte di bilanci ».

PRESIDENTE. Vorrei osservare all'onorevole Sandrini che, per correggere errori di questo genere, forse il suo scrupolo ci porterebbe a prolungare molto la revisione di questi articoli. Credo tuttavia che si possa tener conto delle proposte da lui fatte, a meno che l'Ufficio centrale non si opponga.

BERIO, *relatore*. Sono perfettamente d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti le modificazioni formali che l'Assemblea ha udite e la proposta di riunire gli articoli 8 e 9 in un unico articolo.

Do lettura di questo articolo così modificato e coordinato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Art. 8. I Questori:

sovrintendono alla direzione economica, alla contabilità ed al buon ordine esterno ed interno della sede del Senato;

sottopongono al preventivo esame del Consiglio di Presidenza, e presentano quindi alla Commissione di contabilità interna, i conti degli esercizi compiuti e le proposte dei bilanci degli esercizi avvenire, accompagnando quelli e questi con relazioni scritte;

fanno al Presidente le proposte per la richiesta al Ministro delle finanze dei fondi occorrenti;

spediscono i mandati di pagamento; propongono al Consiglio di Presidenza gli

storni di fondi da una ad altra categoria del bilancio.

Essi, uscendo di carica, consegnano i conti ai loro successori.

(Approvato).

PRESIDENTE. L'art. 11 del testo attuale dice: « i Segretari ed i Questori possono prendere parte alla discussione come tutti gli altri Senatori ».

La Commissione propone che quest'articolo venga abolito ed anch'io ritengo superflua questa semplice indicazione. Metto pertanto la proposta ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo relativo alle facoltà e funzioni dei Segretari.

Quest'articolo, per la fusione dei due precedenti, prende il numero 9. Per la stessa ragione, tutti quelli che seguono dovranno mutare il loro numero d'ordine.

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 9. I Segretari

coadiuvano il Presidente per il regolare andamento dei lavori del Senato;

sovrintendono alla compilazione del processo verbale delle adunanze pubbliche e ne danno lettura;

stendono i processi verbali dei Comitati segreti e delle adunanze del Consiglio di Presidenza;

iscrivono secondo l'ordine delle loro domande i Senatori che chiedono di parlare.

Sull'invito del Presidente danno lettura delle proposte, degli emendamenti e d'ogni altro atto e documento che debba essere comunicato al Senato.

Tengono nota delle risoluzioni dell'Assemblea.

Accertano il numero dei voti favorevoli e contrari nelle votazioni.

Fanno l'appello nominale e tengono conto dei Senatori che rispondono alla chiamata.

Notano i voti risultanti dallo spoglio degli scrutini per le nomine fatte dal Senato in adunanza pubblica o segreta.

(Approvato).

Art. 10. Uno dei Senatori Segretari stende il verbale di ciascuna seduta del Consiglio di Presidenza, il quale viene firmato dal Presidente e da lui.

A questo verbale si annettono i documenti ai quali si riferiscono le deliberazioni prese dal Consiglio. Delle deliberazioni che importano la spesa si fa un estratto autentico da annettersi al corrispondente mandato.

(Approvato).

Art. 11. Durante le Sessioni del Senato, tre Senatori Segretari, a ciò designati dal Presidente, sovrintendono alla Segreteria e all'Ufficio dei resoconti.

(Approvato).

Art. 12. Costituito l'Ufficio di Presidenza il Senato si divide per estrazione a sorte, fatta in seduta pubblica, in sette Uffici, composti per quanto è possibile, di ugual numero di Senatori.

(Approvato).

PRESIDENTE. La Commissione propone la soppressione dell'art. 17 del testo attuale. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 13. Ogni Ufficio nomina a maggioranza assoluta un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

(Approvato).

Art. 14. Gli Uffici sono rinnovati annualmente alla ripresa dei lavori dopo le vacanze estive.

(Approvato).

Art. 15. I Senatori, che non abbiano potuto essere compresi nel sorteggio, sono assegnati agli Uffici con disposizione del Presidente.

(Approvato).

PRESIDENTE. Sarà poi opportuno, in sede di coordinamento, se il Senato vorrà darne autorizzazione alla Presidenza, unire queste tre disposizioni, che sono tra loro connesse, in unico articolo.

Veniamo ora all'articolo segnato 17 del nuovo testo.

Art. 16. L'ordine del giorno degli Uffici viene dal Presidente comunicato al Senato la vigilia del giorno in cui deve adunarsi.

Evidentemente qui c'è un errore di stampa. Deve leggersi: « in cui devono adunarsi ».

BERIO *relatore*. Così credo anch'io.

PRESIDENTE. Chi approva l'articolo con questa lieve modificazione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 16. L'ordine del giorno degli Uffici

viene dal Presidente comunicato al Senato la vigilia del giorno in cui devono adunarsi.

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 17. Nei periodi di aggiornamento dei lavori o di vacanze del Senato, il Presidente ha facoltà di stabilire la convocazione degli Uffici, dandone avviso almeno cinque giorni prima della loro riunione e comunicando insieme all'avviso l'ordine del giorno.

(Approvato).

Art. 18. Ciascun Ufficio esamina, nell'ordine stabilito dal Senato, le proposte che gli sono mandate: la discussione non ha luogo se non 24 ore almeno dopo la distribuzione dei documenti a quella relativi, salvo che il Senato, previa dichiarazione d'urgenza, abbia altrimenti ordinato.

Ciascun Ufficio, per ogni proposta o disegno di legge, nomina fra i suoi membri un Commissario.

La nomina così fatta in ciascun Ufficio è riferita in un processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Ufficio.

(Approvato).

PRESIDENTE. Dell'art. 22 del vecchio testo la Commissione propone la soppressione.

(È approvata).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 19. I Commissari designati dai sette Uffici costituiscono l'Ufficio centrale, che è convocato, per ordine del Presidente del Senato, dall'Ufficio di Segreteria. L'Ufficio centrale delibera a maggioranza, con l'intervento di almeno quattro Commissari. Esso elegge un Presidente, un Segretario e un Relatore.

I singoli Commissari devono, per ogni proposta o disegno di legge, dare notizia all'Ufficio centrale delle discussioni avvenute nei rispettivi Uffici.

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *della Commissione*. Come già ha detto il Relatore, nella Commissione si è discusso se convenisse mantenere l'espressione « Ufficio centrale », espressione che era sembrata poco esatta per designare la riunione dei commissari eletti dai diversi Uffici, o se non fosse più esatto darle il semplice nome di Commissione.

La nostra Commissione non ha creduto di

fare una proposta. Essa, come avete udito dal Relatore, si rimette all'Assemblea.

Sembrami pertanto che bisognerà domandare all'Assemblea se crede di mutare la denominazione « Ufficio centrale » in quella di « Commissione ».

PRESIDENTE. L'Assemblea ha udito. Il senatore Garofalo richiama quanto fu detto dall'onorevole Relatore sia nella relazione scritta che nel suo discorso odierno.

Osservo che la questione non può essere proposta all'Assemblea per una deliberazione se qualcuno non faccia una proposta di emendamento all'emendamento proposto dalla Commissione.

NUVOLONI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUVOLONI. Non credo accoglibile la proposta del senatore Garofalo. Siccome negli articoli precedenti si parla sempre di Uffici del Senato, non parmi opportuno nè esatto chiamare Commissione l'insieme dei Commissari eletti dagli Uffici.

A me sembra che l'espressione « Ufficio centrale » rappresenti meglio e sia più appropriato per indicare la riunione dei Commissari incaricati di esaminare ogni disegno di legge in un solo Ufficio.

Quindi io insisto perchè si mantenga nel nuovo Regolamento l'antica terminologia.

GAROFALO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO, *della Commissione*. Vorrei soltanto osservare, su quanto ha detto l'onorevole Nuvoloni, che anche alla Camera dei deputati vi sono gli Uffici, ma la riunione dei Commissari dei diversi Uffici, si chiama « Commissione » e non Ufficio centrale. Questa denominazione « Ufficio centrale » non ha significato esatto nel caso di cui si tratta. Si potrebbe uniformare la locuzione a quella del Regolamento della Camera dei deputati.

MARIOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Dall'istituzione del Senato ad oggi si è sempre chiamata Ufficio centrale quella temporanea rappresentanza, che è formata dai Commissari nominati dai diversi Uffici col limitato incarico di riferire al Senato sopra un singolo disegno di legge.

Tale denominazione, ormai tradizionale, non

ha mai dato luogo ad alcun inconveniente; anzi ha servito a distinguere queste temporanee rappresentanze degli Uffici dalle grandi Commissioni permanenti, nominate dalla intera Assemblea.

Il senatore Garofalo osserva ora che l'altro ramo del Parlamento non dà a queste delegazioni degli Uffici il nome di Ufficio centrale, ma le chiama Commissioni al pari delle altre permanenti. Ebbene, anche in tanti altri campi della nostra attività vi è diversità di termini fra le denominazioni degli Uffici del Senato e della Camera dei deputati: per esempio la Commissione che esamina gli stati di previsione ed i consuntivi, alla Camera la chiamano Giunta del bilancio, noi la chiamiamo Commissione di Finanze; e ciò nonostante l'una e l'altra compiono le stesse mansioni; e, pur con nomi diversi, le compiono benissimo, e in modo identico.

Io insisto perchè le nobili tradizioni, che da più di 80 anni si mantengono in Senato, siano conservate anche nei nomi degli Uffici in cui i nostri lavori debbono svolgersi. (*Approvazioni*).

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Se si verrà alla votazione voterò perchè sia mantenuta la dizione « Ufficio centrale » che è una denominazione tradizionale ed evita confusione con le altre Commissioni.

PRESIDENTE. Domando al senatore Garofalo se insiste nella sua proposta di emendamento alla proposta della Commissione.

GAROFALO. Non insisto.

TORRACA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRACA. A me sembra superfluo il secondo comma di questo articolo, che dice: « I singoli commissari devono, per ogni proposta o disegno di legge, dare notizia all'Ufficio centrale delle discussioni avvenute nei rispettivi Uffici ».

Questo non si è fatto e non si farà mai.

PRESIDENTE. Credo che non sia interamente esatto ciò che ha detto l'on. Torraca. Dai verbali degli Uffici centrali risulta che dai Commissari si dà sempre notizia all'Ufficio centrale delle discussioni e dei voti dei singoli Uffici.

BERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Questa è una disposizione che esiste nel Regolamento attuale e si è sempre applicata, perchè tutte le volte che si sono discusse leggi di qualche importanza nell'Ufficio centrale ogni Commissario ha riferito la discussione e il voto dell'Ufficio. Credo che debba essere mantenuta, ed è utile che sia mantenuta, perchè è bene che tutti i Commissari che costituiscono l'Ufficio centrale sappiano quello che si è detto nei diversi Uffici.

PRESIDENTE. Domando al senatore Torraca se insiste nella sua proposta.

TORRACA. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti questo articolo 19, nel testo proposto dalla Commissione.

Art. 20. La relazione, redatta dal Commissario relatore e approvata dall'Ufficio centrale, è comunicata al Senato, stampata e distribuita a tutti i Senatori almeno ventiquattro ore prima della discussione.

(È approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 21. In caso d'urgenza, il Senato può abbreviare questo termine e anche ordinare che la relazione sia letta in pubblica adunanza e procedere immediatamente alla discussione. (Approvato).

Art. 22. Se uno dei Commissari, per qualsiasi ragione, non possa adempiere al proprio mandato, il Presidente del Senato provvederà alla sua sostituzione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

PRESIDENTE. Per il vecchio art. 25 vi è la proposta di soppressione fatta dalla Commissione del Regolamento.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 23. Le convocazioni dell'Ufficio centrale, dopo la sua costituzione, sono fatte, a cura del Presidente o del Relatore, a mezzo dell'Ufficio di Segreteria.

(Approvato).

Art. 24. Durante la sospensione delle tornate, le relazioni sono trasmesse al Presidente del Senato.

Qualora la relazione non sia presentata entro due mesi dalla costituzione dell'Ufficio cen-

trale, il Presidente o il Segretario ne informano il Presidente del Senato, che ne farà oggetto di comunicazione al Senato.

Questo può fissare un termine per la presentazione della relazione, dopo di che si fa luogo alla discussione su relazione verbale, che è estratta dal resoconto stenografico e stampata, a cura della Segreteria, tra gli atti del Senato.

(Approvato).

PRESIDENTE. Del vecchio art. 29 la Commissione propone la soppressione.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

PRESIDENTE. Ora viene il capo quarto, che va dal vecchio articolo 30 a tutto l'art. 38, e riguarda il procedimento delle tre letture.

A questo proposito cade opportuno osservare che il sistema delle tre letture, come gli onorevoli colleghi ricordano, fu introdotto nel Regolamento del Senato con la riforma del 1900, ma non fu mai seguito, tanto che furono inviati agli Uffici anche alcuni disegni di legge che la Camera dei deputati aveva invece discusso col sistema delle tre letture. Questo sistema anche dall'altro ramo del Parlamento fu seguito per l'ultima volta nel 1905.

La Commissione del Regolamento propone la soppressione di tutto l'antico capo quarto. Se gli onorevoli colleghi non hanno nulla in contrario metto in votazione la proposta di soppressione globale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

SCALORI, segretario, legge:

CAPO IV.

COMMISSIONI PERMANENTI.

Art. 25. In principio di ogni Sessione, si fa luogo alla costituzione delle seguenti Commissioni permanenti:

a) Commissione per il Regolamento interno, alla quale spetta l'iniziativa e l'esame di ogni proposta di riforma del Regolamento; essa è composta di sette membri, compreso il Presidente del Senato che la presiede;

b) Commissione di finanza, incaricata del preventivo esame dei bilanci attivi e passivi dello Stato, delle domande di crediti suppl-

mentari e delle leggi di approvazione dei conti; essa è composta di trenta membri;

c) Commissione per l'esame dei disegni di legge per la conversione in legge dei decreti-legge, composta di trenta membri;

d) Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori, composta di nove membri;

e) Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei trattati di commercio, composta di nove membri;

f) Commissione di contabilità interna per la verifica dei conti e dei progetti di bilancio per le spese del Senato; essa è composta di cinque membri, e riferisce al Senato in Comitato segreto, presentando relazioni scritte tanto sui consuntivi, quanto sui preventivi;

g) Commissione per la Biblioteca, composta di tre senatori, oltre i due Questori, che ad essa appartengono di diritto;

h) Commissione per le petizioni, composta di sette membri;

i) Commissione per l'esame dei decreti registrati con riserva; essa è composta di cinque membri e sottopone le proprie conclusioni al voto del Senato nel più breve termine possibile.

(Approvato).

Art. 26. I componenti la Commissione di finanza, quelli della Commissione per i decreti-legge, e quelli della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, sono eletti dal Senato.

Sono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti, purchè raggiungano il sesto dei votanti.

Per i posti non potuti conferire a primo scrutinio, si procede a ballottaggio.

(Approvato).

Art. 27. Nella votazione di ballottaggio i voti non possono conferirsi che a quei Senatori che nel primo scrutinio abbiano ottenuto il maggior numero dei suffragi, e non meno del decimo dei votanti.

In caso diverso, si procede a nuova elezione.

(Approvato).

Art. 28. A parità di voti, è eletto il Senatore più anziano di convalidazione; se le anzianità sono eguali, il maggiore di età.

(Approvato).

Art. 29. Lo spoglio dei voti è fatto da cinque Senatori estratti a sorte. Essi riferiscono al Presidente, il quale proclama l'esito della vota-

zione nella stessa seduta, o in quella immediatamente successiva.

(Approvato).

Art. 30. Nello stesso modo si procede alla costituzione delle altre Commissioni. Il Senato può delegarne la nomina al Presidente.

(Approvato).

Art. 31. Il Senato può anche formare Commissioni speciali così per l'esame delle leggi, come per quello di ogni altra proposta, o deferirne la nomina al Presidente.

(Approvato).

Art. 32. Quando il Senato, a termine di leggi speciali, è chiamato a nominare Senatori per l'esercizio di pubblici uffici o per far parte di Commissioni, la nomina può dal Senato essere delegata al Presidente, salvo che le leggi stesse dispongano diversamente.

(Approvato).

Art. 33. Quando si verificano vacanze in una Commissione, si procede alla sostituzione nel modo seguito per la sua costituzione.

(Approvato).

Art. 34. La Commissione per il Regolamento interno elegge un proprio Segretario. Le altre Commissioni procedono all'elezione di un Presidente, un Vice-Presidente e un Segretario.

Per ogni proposta è nominato un relatore.

PRESIDENTE. Osservo che si potrebbero sopprimere in questo articolo, le parole « un Vice Presidente », perchè non è sempre necessario addivenire alla nomina del Vice Presidente. Vi sono delle Commissioni composte soltanto da tre Senatori, come, per esempio, quella per la Biblioteca. Non è cosa molto importante, ma in ogni modo la sottopongo al Senato ed al relatore.

BERIO, *relatore*. Consento nella modificazione proposta dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo 34 del testo ora letto, salvo la soppressione delle parole: « un Vice Presidente »:

Art. 34. La Commissione per il Regolamento interno elegge un proprio Segretario. Le altre Commissioni procedono all'elezione di un Presidente e di un Segretario.

Per ogni proposta è nominato un Relatore.

(Approvato).

Art. 35. Il Presidente del Senato ha il diritto di assistere alle discussioni di tutte le Commissioni.

Anche qui proporrei una piccola modificazione di forma: togliere l'articolo davanti alla parola « diritto ».

Il Relatore consente ?

BERIO, *relatore*. Consento.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 35 nel testo modificato.

Art. 35. Il Presidente del Senato ha diritto di assistere alle discussioni di tutte le Commissioni.

(Approvato).

SCALORI, *segretario*, legge:

Art. 36. Gli Uffici centrali e le Commissioni permanenti comunicano con i Ministri del Re per mezzo del Presidente del Senato, al quale potranno anche rivolgere richiesta per l'intervento del Ministro competente in una determinata discussione.

(Approvato).

Art. 37. Alla Commissione permanente, di cui alla lettera c) dell'art. 26, è deferito l'esame dei disegni di legge per la conversione in legge dei decreti-legge, fatta eccezione per quelli di competenza della Commissione di finanza e di quelli relativi alle tariffe doganali e ai trattati di commercio, di competenza dell'apposita Commissione permanente.

Tuttavia tali progetti seguono la procedura ordinaria degli Uffici, quando vi sia espressa domanda del Governo, o quando vi sia domanda diretta alla Presidenza, firmata da almeno cinque Senatori.

L'ordine del giorno di ciascuna seduta della Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge è diramato preventivamente a tutti i Senatori, i quali hanno diritto di far pervenire in tempo utile le loro osservazioni, che potranno esporre personalmente, intervenendo in seno alla Commissione.

PRESIDENTE. Credo opportuno d'introdurre una correzione di forma al secondo comma di questo articolo, sostituendo la parola « progetti » con le parole « disegni di legge ».

Credo che il relatore non avrà difficoltà ad accettare questa variazione.

BERIO, *relatore*. Consento nella variazione proposta dall'onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 37 del testo ora letto, salvo la sostituzione, al secondo comma, della parola « progetti » con le parole « disegni di legge ».

Art. 37. Alla Commissione permanente, di cui alla lettera c) dell'art. 26 è deferito l'esame dei disegni di legge per la conversione in legge dei decreti-legge, fatta eccezione per quelli di competenza della Commissione di finanza e di quelli relativi alle tariffe doganali e ai trattati di commercio, di competenza dell'apposita Commissione permanente.

Tuttavia tali disegni di legge seguono la procedura ordinaria degli Uffici, quando vi sia espressa domanda del Governo, o quando vi sia domanda diretta alla Presidenza, firmata da almeno cinque Senatori.

L'ordine del giorno di ciascuna seduta della Commissione permanente per la conversione in legge dei decreti-legge è diramato preventivamente a tutti i Senatori, i quali hanno diritto di far pervenire in tempo utile le loro osservazioni, che potranno esporre personalmente, intervenendo in seno alla Commissione.

(Approvato).

SCALORI, segretario, legge:

Art. 38. I disegni di legge per conversione in legge di decreti-legge, trasmessi dalla Camera dei deputati, sono corredati, a cura dell'Ufficio del Segretario Generale, delle relazioni ministeriali e degli atti parlamentari che ad essi si riferiscono.

(Approvato).

Art. 39. Ogni disegno di legge è oggetto di esame e di relazioni separati.

(Approvato).

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Rota Francesco di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

ROTA FRANCESCO, legge:

Al ministro dell'interno per conoscere se non sia il caso di provvedere urgentemente a che cessi l'azione del medico spagnolo Asuero che abusivamente esercita un presunto miracolismo, avvalendosi di manovre endonasali senza base scientifica e di pratiche suggestivo-

ipnotiche, che, se possono influire su forme morbose funzionali neuro-isteriche, costituiscono peraltro una mistificazione per la grande maggioranza dei sofferenti che, sedotti da collettiva aberrazione, accorrono numerosi a chiedere l'ausilio del sedicente taumaturgo.

Guaccero.

Al ministro delle finanze per conoscere se ritiene opportuno richiamare le società ed in genere gli enti pubblici e privati, che hanno emesso titoli di credito irrimborsabili mediante sorteggio, alla completa osservanza della legge 15 giugno 1926, n. 1263, relativa alla pubblicità dell'elenco dei titoli estratti.

Supino.

PRESIDENTE. Queste interrogazioni saranno iscritte all'ordine del giorno della seduta di venerdì.

Per il senatore Tittoni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che ricevo in questo momento informazioni sulle condizioni di salute del nostro eminente collega, senatore Tommaso Tittoni. Tali condizioni sono invariate. È sopravvenuto un discreto risveglio del sensorio e quindi si apre l'adito a qualche speranza. Rinnoviamo gli auguri più fervidi.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione sulle Modificazioni al Regolamento interno del Senato (*Documento N. CXXXIII*).

La seduta è tolta (ore 18).